

Conseguentemente DECADONO con la cessazione della validità delle relative previsioni urbanistiche e cioè dopo 5 anni – se in attuazione diretta del Piano degli Interventi – art. 18 c. 7 della L.R. 11/04 – o 10 anni se contenuti in uno strumento attuativo – art. 20 c. 10 della L.R. 11/04.

L'ACCORDO soggiace, quale unica formalità di legge, alla sua sottoscrizione in forma scritta, fatte salve le clausole di DECADENZA o di NULLITA' in esso previste.

Alla luce di quanto sopra e

CONSIDERATO che:

- il Comune di Sommacampagna è dotato di un Piano di Assetto del Territorio, (P.A.T.) ratificato dalla Regione Veneto (D.G.R. n. 556 del 3.05.13), efficace dall'1.06.13;

- il Piano approvato ha individuato, nella Tav. n. 4 "Carta della Trasformabilità", alcuni ambiti territoriali da sottoporre a particolare tutela in quanto o posti in prossimità di aree di interesse pubblico o finalizzati alla revisione delle previsioni urbanistiche vigenti, quali vincoli di sostanziale inedificabilità;

- tra tali particolari ambiti urbani, individuati con una X marrone e definiti "**Previsioni progettuali incompatibili con vincoli e indirizzi strategici**", rientrano in particolare alcune AREE EDIFICABILI ubicate in via Dossobuono in prossimità della scuola media del Capoluogo "Dante Alighieri", facente parte dell'Istituto Comprensivo "Don Milani", per le quali è stata prevista ed approvata la trasformazione da aree C2/3 (residenziale di espansione) ad aree di parcheggio pubblico "F" (area di interesse pubblico – standard urbanistico ai sensi del D.M. 1444/68) funzionali al plesso scolastico esistente, come già indicato nella delibera consiliare n. 2/09 di adozione del P.A.T.;

- con delibera della Giunta Comunale n. 134 del 28.07.16 è stato approvato in



b) parte del mapp. 2325 fg 13 di mq 165, per una superficie di mq 102 (la residua area di mq 63 è accorpata al mapp. 1557) da destinare a strada interna di collegamento del parcheggio di progetto con la viabilità pubblica esistente;

c) parte del mapp. di proprietà comunale n. 2159 del fg. 13 di mq 360 che, per mq 94, viene accorpato in permuta al limitrofo mappale n. 1557;

d) parte del mapp. di proprietà comunale n. 2159 del fg. 13 di mq 360 che, per mq 177 (corrispondenti al passaggio pedonale esistente) viene accorpato in permuta al mapp. 2324;

- complessivamente le aree da acquisire al patrimonio comunale, al netto delle permutate previste assommano quindi a mq 1.204;

- la Relazione Tecnica, sulla base dei valori utilizzati per la stesura del Piano degli Interventi, così come risultanti dal documento programmatico del Sindaco presentato al Consiglio Comunale in data 02.03.2015, ha quantificato il valore delle aree da acquisire in € 111.972 (€/mq 93) che, trasformate in un equivalente volume urbanistico, corrispondono a mc 292,80, cui aggiungere mc 29,28 ai sensi dell'art. 45 c. 2 lett. a) del D.P.R. 327/01, per complessivi mc 322,08 arrotondati a mc 325;

- il calcolo è stato effettuato tenendo conto che il volume attualmente consentito sulle aree in proprietà privata ubicate in zona C2/3 (indice territoriale attuale 1,2 mc/mq) previste in cessione al Comune, viene trasferito sulle rimanenti porzioni di terreno (mapp. 1251 e 2324) che, a seguito delle cessioni e delle permutate con accorpamento sopra citate avrà una superficie di circa mq 2.625;

- il volume edificabile realizzabile sul lotto così risultante sarà formato dalla originaria intera quota edificatoria prevista per l'ambito attuale, pari a mc 5.107,20 (entità da verificare in sede esecutiva sulla base della superficie REALE del lotto residuo) cui va sommato quello "compensativo" calcolato (mc 325) per complessivi



mc 5.432,20;

- il Consiglio Comunale, giusta delibera n. 20 del 2/05/2017 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 167/2000 l'acquisizione al patrimonio comunale delle predette aree, dando mandato ai Responsabili dei Servizi interessati per competenza di procedere alla sottoscrizione del presente ACCORDO e a dare attuazione a quanto in esso previsto;

- con la medesima delibera è stato inoltre dato atto che:

a. la realizzazione degli interventi edilizi sul compendio edificabile rimanente in proprietà al privato, come indicata, potrà essere autorizzata immediatamente dopo la definizione degli atti di traslazione di proprietà e/o permuta, non risultando necessaria una variante urbanistica, trattandosi di accorpamento di capacità edificatoria e attribuzione di "volume compensativo";

b. la destinazione d'uso urbanistica delle aree acquisite al patrimonio comunale ed accorpate alla proprietà privata sarà rivista ed aggiornata in coerenza al presente Accordo nel primo Piano degli Interventi e/o variante allo stesso.

TUTTO CIO' PREMESSO

con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, ai sensi dell'art. 6 della Legge Urbanistica regionale n. 11 del 2004 e dell'art. 11 della legge 241/90

TRA

IL COMUNE di SOMMACAMPAGNA, con sede in Sommacampagna (VR) Piazza Carlo Alberto n. 1, codice fiscale 00259810232, rappresentato dall'**Arch. Paolo Sartori**, nato a Villafranca di Verona (VR) il 17/5/1960, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del Decreto Sindacale n.7 del 30/12/2016, di seguito per brevità indicato anche come "**il Comune**";

E

Botto Man - Green
Paolo Sartori
Paolo Sartori
Veronica Zucchi
Tamara Maria

Paolo Sartori



I Signori:

Rotta Guglielmo, residente in Sommacampagna (VR), Via degli Ulivi n.10, C.F.

RTTGLL37T04I821Y;

Rotta Germano, residente in Sommacampagna (VR), Via Pegaso n.3 int.1, C.F.

RTTGMM39H14I821U;

Zenatti Nerina, residente in Sommacampagna (VR), Via Pegaso n.3 int.1 C.F.

ZNTNRN43B50I821B

Rotta Luciano, residente in Sommacampagna (VR), Via Don Bartolomeo Burti n.26, C.F. RTTLCN42M12I821E, legalmente rappresentato da **Turrini Maria, Rotta**

Marco e Rotta Cristina, come da procura generale firmata in data 23/07/2015 dal Notaio Fantin di Sona e registrata in data 30/07/2015 al n.14404;

Turrini Maria, residente in Sommacampagna (VR), Via Don Bartolomeo Burti n.26

C.F.TRRMRA47S47L567Z;

Rotta Marco, residente in Sommacampagna (VR), Via Forni n.6 C.F.

RTTMRC72B14L567J;

Rotta Cristina, residente in Castelnuovo del Garda (VR), via Manzoni n.14 C.F.

RTTCST70L65F052A ;

Rotta Giuseppina, residente in Sommacampagna (VR), via Dossobuono n.57 int.1,

C.F. RTTGPP47D55I821F;

Miglioranzi Gianfranco, residente in Sommacampagna (VR), via Dossobuono n.57

int.1 C.F. MGLGFR42D01I821H;

che dichiarano di essere gli unici proprietari e/o comproprietari delle aree private interessate dal presente accordo, di per brevità indicati anche come "i privati" o "la proprietà";

e d'ora in poi denominate anche, eventualmente, "**le parti**"



avanzata od avanzabile e concordando che le predette valutazioni sono esaustive di ogni qualsivoglia aspetto economico connesso con la cessione volontaria e/o permuta delle aree stesse.

La proprietà garantisce che le aree da cedere sono immuni da qualunque vizio e/o servitù apparente e non apparente che possa comportare una diversa ed inferiore valutazione del loro valore.

I privati si impegnano quindi, unilateralmente, senza pregiudiziali di qualunque tipo o natura, a cedere volontariamente al Comune, che come sopra rappresentato per la sottoscrizione del presente ACCORDO la accetta, la proprietà delle seguenti aree:

1) parte del terreno catastalmente censito al fg. 13 mapp. 2151 (di mq 2.550) per una superficie di mq 1.205, da destinare a parcheggio pubblico e di mq 168 per la realizzazione di un nuovo passaggio pedonale, per complessivi mq 1.373;

2) parte del terreno catastalmente censito al fg. 13 mapp. 2325 (di mq 165) per una superficie di mq 102, da destinato a viabilità di collegamento tra il realizzando parcheggio e la viabilità comunale esistente (mapp. 2159).

La proprietà accetta, a parziale permuta delle aree sopra cedute, le cessione da parte del Comune delle seguenti aree:

3) parte del terreno catastalmente censito al fg. 13 mapp. 2159, per una superficie di mq 94, costituenti parte dell'attuale sedime stradale esistente, al fine di accorparlo al terreno catastalmente censito al Fg 13 mapp. 1557;

4) parte del terreno catastalmente censito al fg. 13 mapp. 2159, per una superficie di mq 177 (costituenti l'attuale esistente passaggio pedonale) da accorpare al terreno catastalmente censito al Fg 13 mapp. 2324.

E' fatta salva una più precisa individuazione dei terreni e quantificazione delle superfici a seguito dell'effettuazione dei frazionamenti e delle verifiche inerenti alle

Maria Zanotti

Roberto Zanotti
Roberto Zanotti
Roberto Zanotti

Lusten



superfici reali delle aree oggetto di ACCORDO, concordandosi sin d'ora, senza alcuna eccezione in merito, che l'eventuale variazione fino ad un massimo dell'1% delle superfici sopra indicate, globalmente considerate, rientrando in una ragionevole tolleranza tecnica, viene sin d'ora accettata senza alcuna opposizione e non determinerà alcuna variazione del corrispettivo stabilito dal successivo art. 4.

Art. 4 – Corrispettivo della cessione // permuta.

Le parti concordano che, per la cessione delle aree sopra richiamate, al netto delle aree permutate, il Comune concede ai proprietari, come illustrato nelle Relazione Tecnica dell'Ufficio Tecnico Urbanistica, allegata alla delibera consiliare n. 20 del 2/05/2017, quanto segue:

- 1°. un **VOLUME URBANISTICO COMPENSATIVO** di **mc 325** da utilizzarsi, in aggiunta a quella derivante dall'indice di edificabilità attuale, per la realizzazione sulle aree edificabili residue, catastalmente oggi individuate in parte del mapp. 2151 e 2324, degli insediamenti residenziali previsti dall'attuale Piano degli Interventi (ex P.R.G.);
- 2°. un importo di **€ 9.486** da "versarsi" attraverso l'esecuzione di un **equivalente valore di opere edili** attinenti alla sistemazione delle aree di proprietà dei cedenti, secondo le indicazioni contenute nel successivo art. 5.

Le parti, infine, si danno atto che le aree permutate vengono trasferite a parità di valori senza alcuna compensazione e/o corrispettivo.

Art. 5 – Modifiche al Progetto.

Con riferimento al progetto approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 134 del 28.07.16, e rilevato che trattasi progetto preliminare finalizzato a verificare la fattibilità tecnico – economica dell'intervento ed avviare le procedure di acquisizione, si concorda che in sede esecutiva lo stesso dovrà prevedere, tramite adeguamento

*Stipulato in presenza di
Cedente: Rocco
Coy & Ludisiani
Roste
Merino & Associati
Ricevente: Dumini Morid*

Ludisiani



e/o integrazione degli elaborati tecnico amministrativi, quanto segue:

possibilità di un accesso carraio alle aree ed agli edifici privati realizzati sulla parte del lotto che rimane edificabile nei punti indicati nella planimetria allegata al presente Accordo con i numeri 1 - 2 e 3, aventi le seguenti caratteristiche:

→ l'accesso 1, che sarà in quota con i vani interrati della scuola, potrà consentire anche l'ingresso ai vani interrati degli edifici privati di futura realizzazione sul lotto; in tal senso si dovrà consentire l'apertura nel muro di sostegno previsto, di un portone di ingresso ed uscita dai predetti vani interrati (larghezza max metri 5) compatibile con l'utilizzo pubblico del parcheggio stesso; si concorda e si accetta reciprocamente come vincolante il senso di marcia previsto nel progetto, con adeguamento dei collegamenti con gli eventuali vani interrati alla quota di progetto degli interrati stabilita dal Comune.

Qualora non vi sia coincidenza operativa tra l'attività del Comune (Piano Triennale delle OO.PP. 2017-2019) e quella privata, il muro di sostegno ed il relativo accesso carraio saranno realizzati, secondo indicazioni (circa la precisa posizione e larghezza) fornite dal privato, che dovrà in tal caso, sottoporre gli elaborati progettuali a verifica dell'U.T.;

→ l'accesso 2 (a quota strada di progetto o quota di campagna) sarà invece costituito da un passo carraio di larghezza sufficiente (max 5 metri) per consentire (nel senso di marcia indicato in progetto) la svolta a sinistra per l'accesso al lotto edificabile;

→ l'accesso 3 avrà larghezza massima pari a metri 5;

►► la larghezza della carreggiata stradale sul mappale n. 2325 sarà pari a ml 4,00, misura che costituisce la profondità del terreno che sarà ceduto al Comune,



mentre le nuove recinzioni, muri di sostegno, costituite da un muro in c.a. ordinario, dim. (L ed H) variabili, con sommitali paletti + rete h 1,5 mt, saranno costruite dal Comune su proprietà privata e saranno considerate poi proprietà privata; i privati dovranno fornire formale ed anticipato benestare a permettere l'accesso e la conseguente occupazione e utilizzo delle limitrofe proprietà private per la realizzazione dei muri dei tratti viari e/o ciclopedonali, concedendo inoltre, durante l'esecuzione dei lavori, l'occupazione temporanea delle aree strettamente necessarie per la cantierizzazione dei muri medesimi;

» la larghezza della carreggiata posta a fianco del mappale 1557, ove viene permutata l'area di mq 94, oggi in proprietà del Comune, dovrà essere pari a metri 4 + marciapiede di metri 1,50, perciò si dovrà verificare in sede esecutiva (frazionamento) la superficie effettivamente permutabile;

» l'utilizzo delle somme corrispondenti all'acquisizione della porzione interessata del mappale 2325, come quantificato nel presente accordo e non compensate da volumi urbanistici da utilizzarsi sul lotto edificabile residuo, per la realizzazione di opere "compensative" di sistemazione delle aree pertinenziali del terreno con soprastante edificio esistente, catastalmente censito al mapp. 1557 di proprietà Rotta Giuseppina; tali opere sono così sinteticamente individuate:

→ scarifica e rimozione della superficie asfaltata presente;

→ rimozione delle rete di recinzione e demolizione del muricciolo in calcestruzzo attualmente presenti;

→ realizzazione di nuovo analogo muricciolo in calcestruzzo e installazione di nuova rete metallica su paletti metallici, in prossimità del nuovo limite di proprietà, individuato a seguito dell'operazione di permuta sopraccitata;

Blomman
Giuseppina Rotta
Comp. migliorazioni infrastrutturali
Poste pubbliche - Comune Novara
M. eni us. 2 ena 4/1

Luca



→ realizzazione (se richiesta) del varco nel muricciolo in calcestruzzo, necessario per un futuro accesso carrabile (accesso n. 3);

→ spostamento, a carico del Comune di eventuali sottoservizi presenti sul passaggio pedonale esistente, oggetto di permuta con quello previsto a confine con l'area scolastica.

A seguito di tali modifiche il quadro tecnico risultante sarà il seguente:

✓ il nuovo passaggio pedonale insistente sul mapp. 2151, per una superficie reale di progetto pari a mq 168, viene ad essere di fatto permutato con l'attuale passaggio pedonale esistente, acquisito nel 1996, della superficie reale misurata di circa mq 177, oggi facenti parte del mapp. 2161: il lotto edificabile risultante sarà di superficie (di progetto) pari a mq 2.517, salvo le verifiche previste relativamente alla superficie reale risultante (superficie reale);

✓ il terreno catastalmente censito al mapp. 2325 di superficie catastale di mq 165 viene acquisito per un profondità di metri 4,00 anziché i previsti metri 4,97 - 5,00 e quindi per una superficie complessiva (stimata) di circa mq 102 anziché gli iniziali previsti mq 127: ne rimangono quindi in proprietà privata mq 63 anziché mq 38;

✓ parte del terreno facente parte del mapp. 2159, viene ceduto in permuta ad accorpamento del mapp. 1557, per una superficie di mq 94, salvo gli accertamenti tecnici sopra specificati;

✓ l'area destinata a parcheggio facente parte del mapp. 2151 viene acquisita per una superficie di mq 1205.

Art. 6 - Capacità edificatoria consentita.

Alla luce di quanto sopra, si prende atto che il volume edificabile consentito sulle aree in proprietà privata ubicate in zona C2/3 (indice territoriale attuale 1,2 mc/mq)



previste in cessione al Comune, viene trasferito sulle rimanenti porzioni di terreno (mapp. 1251 e 2324) e che, a seguito delle cessioni e delle permutate con accorpamento sopra citate, il lotto risultante avrà una superficie di circa mq 2.625 ed una capacità edificatoria massima formata dalla originaria intera quota edificatoria prevista per l'ambito attuale, pari a mc 5.107,20 (entità da verificare in sede esecutiva sulla base della superficie REALE del lotto residuo) cui va sommato quello "compensativo" calcolato (mc 325) per complessivi mc 5.432,20.

Le parti si danno atto che i predetti valori volumetrici sono indicativi, dovendosi (a norma di Regolamento Edilizio) far riferimento per la determinazione della capacità edificatoria attuale, alla superficie reale del lotto e non a quella catastale.

I progetti edilizi dovranno quindi quantificare esattamente l'edificabilità trasferita, in riferimento a quanto sopra, sulla base del rilievo dello stato REALE dei luoghi.

Si concorda fin d'ora che tale quantificazione potrà essere dedotta e/o dimostrata anche in sede di frazionamento delle aree, finalizzato alle previste cessioni, purché il frazionamento stesso le dichiari espressamente.

Art. 7 – Formalizzazione dell'ACCORDO

Le parti concordano che i contenuti del presente ACCORDO saranno recepiti e formalizzati all'interno di uno specifico atto notarile.

Tale atto potrà essere stipulato solo a seguito dell'avvenuto adempimento di tutte le formalità tecniche ed amministrative previste dalla normativa di settore vigente e comunque **entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente ACCORDO**, ritenendosi tale termine congruo in relazione ai predetti adempimenti.

Art. 8 – Oneri ed obblighi reciproci

Le parti, al fine di definire ogni aspetto concernente la sottoscrizione dell'atto di trasferimento della proprietà delle aree a favore del Comune, stabiliscono i seguenti

Manuela Geronzi
Giuseppe Rada
Costino Rada
Giuseppe Rada
Francesco Rada
Manuela Geronzi
Manuela Geronzi

Luigi



reciproci impegni:

- a) tutte le spese necessarie per addvenire alla formalizzazione del citato atto di cessione sono e rimangono a carico del Comune (frazionamento delle aree, spese notarili e fiscali in genere) restando fermo l'obbligo da parte della proprietà di sottoscrivere, entro 15 gg. dalla formale richiesta del Comune, e qualora ciò risultasse necessario per la definizione e/o agevolazione dei rapporti giuridici connessi al presente ACCORDO, tutti gli atti tecnici necessari (es. il frazionamento); tali spese saranno opportunamente quantificate dal Comune con propri provvedimenti connessi alla realizzazione delle previste opere pubbliche;
- b) la proprietà acconsente ed autorizza l'accesso alle aree interessate dal progetto approvato, come sopra individuato, sin dalla data di sottoscrizione del presente ACCORDO, senza alcuna riserva od opposizione formale o informale, da parte dei tecnici incaricati dal Comune o del personale in servizio, nonché da parte degli eventuali soggetti dallo stesso formalmente incaricati, al fine di consentire l'effettuazione delle necessarie verifiche tecniche (misurazioni, accertamenti geologici e quant'altro);
- c) la proprietà si impegna ed obbliga a non cedere a terzi, prima della sottoscrizione dell'atto previsto dall'art. 5 né le aree oggetto di trasferimento di proprietà, né quelle edificabili residuali, né i volumi da trasferire e/o concessi in via compensativa, senza la previa autorizzazione del Comune, che potrà essere ottenuta solo dichiarando ed indicando espressamente i soggetti terzi interessati e previa formale specifica accettazione da parte degli stessi dei contenuti discrezionali e di tutte le clausole urbanistiche e civilistiche nascenti e derivanti dal presente ACCORDO e dal relativo successivo atto notarile,



nonché senza modifiche ai predetti contenuti discrezionali, in considerazione dei rapporti nascenti e connessi con l'attuazione di quanto qui stabilito.

Il nulla osta del Comune sarà concesso previa specifica istanza di parte e sarà formalizzato con apposita delibera della Giunta Comunale previa verifica della capacità di contrarre dei subentranti con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 ter del Codice Penale, come previsto dall'art. 32 quater del Codice medesimo, e che gli stessi non risultino

- in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (rif. Art. 80 c. 5 lett. b - D.Lgs 50/16);
- colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità (rif. Art. 80 c. 5 lett. c - D.Lgs 50/16).

L'accettazione, da parte dei subentranti dei contenuti del presenta Accordo dovrà risultare espressamente nell'atto di trasferimento della proprietà;

d) la proprietà accetta ed autorizza sin d'ora, per sé e successori a qualunque causa, il Comune ad inserire nei propri strumenti urbanistici tutte le modifiche necessarie al fine di adeguarli ai contenuti del presente ACCORDO; riservandosi unicamente la facoltà di osservare o presentare opposizioni solo qualora tali contenuti risultino con esso incoerenti;

e) il Comune ammette l'utilizzo edilizio dei volumi da trasferire e di quelli compensativi sulle aree edificabili risultati a seguito delle cessioni e delle permutate previste, anche prima della formalizzazione delle modifiche agli strumenti urbanistici vigenti (Piano degli Interventi ex P.R.G.) in quanto tale possibilità è stata ammessa dalla delibera consiliare n. 20 del 2/05/2017 .

Art. 9 – Utilizzazione dei volumi compensativi ed adeguamento degli strumenti

Green

Stommar

Costa Pato

*Paolo Indignanti Giappone
Pato fine fine
Denninstand*

Merino Zenati

Luca



urbanistici

Le parti si danno atto e concordano che:

- ✓ le aree oggetto di trasferimento di proprietà devono intendersi, fino all'avvenuta formalizzazione dell'atto previsto all'art.7, non utilizzabili ai fini edificatori e quindi non inseribili in alcun progetto o istanza edilizia presentabile al Comune;
- ✓ analogamente non potrà essere presentato nessun progetto edilizio finalizzato ad utilizzare le volumetrie trasferite o quelle concesse in via compensativa, dandosi reciprocamente atto che laddove ciò dovesse avvenire, il Comune provvederà a negare il relativo Permesso di Costruzione;
- ✓ all'interno del redigendo Piano degli Interventi verranno inserite le modifiche necessarie ad adeguare lo strumento urbanistico alle previsioni del Piano di Assetto del Territorio e del presente ACCORDO anche indipendentemente dalla formalizzazione dell'atto di cui all'art. 7, qualora tale formalizzazione non si concretizzasse entro i termini stabiliti;
- ✓ in particolare si concorda sin d'ora che le aree acquisite al patrimonio comunale verranno individuate all'interno delle Zone "F" quali attrezzature pubblico o di pubblico interesse e/o con analogo definizione stabilita nello strumento urbanistico.

Art. 10 – Violazione dell'Accordo e sua decadenza.

Le parti concordano che le eventuali violazioni od inadempimenti di quanto previsto nei precedenti articoli vanno riferite alle disposizioni del Codice Civile con specifico riferimento in particolare al Capo XIV artt. 1453 – 1458.

In particolare si evidenzia che la violazione dell'art.8 lett. c) determina la conseguente immediata decadenza del presente ACCORDO per effetto delle disposizioni dell'art. 1458 del Codice Civile.




Inoltre, ai sensi dell'art. 1456, si stabilisce quale clausola risolutiva espressa del presente ACCORDO la mancata formalizzazione dello stesso ai sensi dell'art. 7.

Le parti si danno atto che la risoluzione dell'ACCORDO, a qualunque titolo determinata, costituirà titolo e presupposto da parte del Comune per l'approvazione di uno specifico provvedimento finalizzato alla revoca o decadenza delle eventuali previsioni urbanistiche connesse, contenute negli strumenti di pianificazione, ed eventualmente per l'avvio delle procedure di esproprio previste dalla legislazione vigente.

Letto, confermato e sottoscritto

Sommacampagna, li 23 giugno 2017

Il Comune di Sommacampagna



I Privati - Proprietari

Cristina Pado

Roberto Mercuri

Luca

Angela Maria Fichera

Rosetta Fichera

Maria Zucchi

Stefano

Fumini Maria



